

N. 04665/2010 REG.DEC.
N. 08048/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8048 del 2009, proposto:
dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il sig. Attilio Giuntoli (non costituito);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 1249/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA DI PORTO DI FUCILE E COLLEZIONE D'ARMI COMUNI DA SPARO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Claudio Contessa e udito per il Ministero appellante l'Avvocato dello Stato

Clemente; sentite sul punto le parti costituite ai sensi dell'art. 21, comma 10, l.n.1034/1971 ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'interno riferisce che, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 2017/04, il sig. Attilio Giuntoli ebbe ad impugnare il provvedimento in data 7 agosto 2003, con cui il Questore di Milano aveva disposto a suo carico la revoca del porto di fucile ai sensi dell'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ritenendo che l'odierno appellato non desse affidamento in ordine al rischio di non abusare delle armi.

Risulta agli atti che il provvedimento in questione fosse stato adottato:

“letta la comunicazione di notizia di reato redatta dal Commissariato di P.S. Fiera’ in data 18 luglio 2002, a seguito di querela sporta da Giuntoli Marco l’1 luglio 2002 a carico di Giuntoli Attilio Luigi (successivamente rimessa in data 11 luglio 2003), per le ipotesi di reato di violazione di domicilio, minacce e danneggiamento”, nonché

“letta la comunicazione di notizia di reato redatta dal Commissariato di P.S. Fiera’ in data 24 maggio 2003 a carico di Giuntoli Attilio Luigi, indagato per le ipotesi di reato di cui all’art. 697 c.p. in relazione all’art. 97, R.D. 635/1940, per aver detenuto un quantitativo di munizioni in eccesso rispetto a quello consentito; all’art. 10 legge 110/1975, per aver detenuto munizioni relative ad armi inserite nella licenza per collezione di armi comuni da sparo, nonché all’art. 697 c.p. in relazione all’art. 38 R.D. 773/1931, per aver omesso di presentare la denuncia di detenzione della pistola CZ, cal. 7,65, matr. D03035”.

In definitiva, il provvedimento in parola era adottato:

- *“[in considerazione del] rapporto conflittuale sussistente tra Giuntoli Attilio Luigi e Giuntoli Marco [, il che] rende inopportuna la permanenza nella titolarità di autorizzazioni in armi, a tutela della incolumità pubblica”, nonché*

- “*per le vicissitudini sopra riferite*” (ivi comprese –*scil.*: - le *notitiaecriminis* relative alla violazione delle norme in materia di controllo delle armi – l. 110/75 -).

Con particolare riguardo al secondo ordine di circostanze, è rilevante ai fini del decidere osservare che all’esito di un accesso di polizia presso l’abitazione dell’odierno appellato finalizzato al controllo delle armi da lui detenute (12 maggio 2003), erano emerse numerose irregolarità, le quali avevano indotto i competenti Organi di Polizia a sporgere denuncia nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi), in relazione alle previsioni di cui:

- all’art. 97 del RD 6 maggio 1940, n. 635 (per aver detenuto un quantitativo di munizioni in eccesso rispetto a quello consentito – per un totale di 1246 cartucce -);
- all’art. 10 della l. 18 aprile 1975, n. 110 (per aver detenuto munizionamento relativo ad armi inserite nella licenza per collezione di armi comuni da sparo) e
- all’art. 38 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (per aver omesso l’immediata denuncia della detenzione di una pistola calibro 7,65).

Risulta, ancora, agli atti che con sentenza del Tribunale di Milano (divenuta irrevocabile in data 25 giugno 2008) l’odierno appellante sia stato condannato alla pena dell’ammenda per la richiamata violazione di cui all’art. 10 della l. 110 del 1975 (previa concessione delle .attenuanti generiche, nonché ritenute le diminuenti di rito in relazione al giudizio abbreviato).

Ritornando alle vicende del ricorso n. 2017/04, si segnala che con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito accoglieva il ricorso in questione ed annullava il provvedimento di revoca della licenza di P.S. in data 7 agosto 2003.

Nell’occasione, i giudici milanesi osservavano che l’avversato

provvedimento della Questura di Milano andasse esaminato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio prognostico in ordine al possibile abuso delle armi può correttamente essere fondato su indizi anche minimi di pericolosità, purché non caratterizzati da profili di evidente irragionevolezza.

Ebbene, all'esito di una complessiva valutazione in ordine alle circostanze di causa, i primi giudici ritenevano che le valutazioni nell'occasione compiute dalla Questura risultassero viziate per carenza di istruttoria e di motivazione.

Al riguardo, il T.A.R. riteneva dirimente la circostanza per cui alla querela sporta dal signor Marco Giuntoli in data 1 luglio 2002 non avesse fatto seguito alcuna concreta iniziativa processuale penale, laddove – al contrario – risultava che il querelante avesse dopo qualche tempo rimesso la querela medesima.

In definitiva, il Tribunale riteneva che il provvedimento di ritiro impugnato in prime cure non desse adeguatamente conto di circostanze univoche (pur se discrezionalmente valutate degli Organi di Polizia) idonee a far ritenere – secondo un giudizio prognostico dal carattere non irragionevole – l'esistenza di un rischio concreto di abuso delle armi da parte del titolare della licenza di P.S.

Con ordinanza n. 5724/09 (resa all'esito della Camera di consiglio del 17 novembre 2009), questo Consiglio di Stato chiedeva al Ministero appellante di depositare in atti la prova della ricezione dell'appello da parte del sig. Giuntoli.

Con successiva ordinanza n. 6439/09 (resa all'esito della Camera di consiglio del 18 dicembre 2009) veniva reiterata la richiesta istruttoria di cui sopra.

Approssimandosi la Camera di consiglio del 2 marzo 2010 (all'esito della quale il ricorso veniva trattenuto in decisione) l'Avvocatura erariale

depositava in atti la prova richiesta (*rectius*: il duplicato della ricevuta di ritorno dell'atto di appello, notificato a mezzo posta in data 16 ottobre 2009).

Deve, pertanto, ritenersi acquisita la prova in ordine alla rituale notifica del ricorso in appello.

Il Collegio ritiene che il ricorso (che può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 4 e 9 della l. 205 del 2000) sia meritevole di accoglimento.

Al riguardo si osserva che (contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R.) il provvedimento del Questore impugnato in prime cure non risulti affetto dai lamentati profili di carenza di motivazione ed irragionevolezza, atteso:

- che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui nella specie si ritiene di prestare puntuale adesione, l'art. 43 ultimo comma, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) affida all'Autorità di P.S. una valutazione prognostica circa l'affidamento dato dal richiedente sull'uso delle armi, il quale non può essere sindacato se non sotto il profilo della attendibilità e, in particolare, del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza (sul punto *—ex plurimis—*: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 novembre 2005, n. 6747);
- che le valutazioni rimesse all'Organo di Polizia ai sensi della richiamata disposizione costituiscono l'esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all'osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento, così che non emergano fatti e circostanza da cui l'Amministrazione di P.S. possa dedurre la pericolosità di chi richiede l'autorizzazione e la possibilità di abuso dell'arma (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10 ottobre 2005, n. 5462);
- che l'esame degli atti di causa palesa che la determinazione impugnata in

prime cure non abbia avuto riguardo esclusivo alla vicenda della querela (successivamente rimessa) conseguente al litigio con il signor Marco Giuntoli (vicenda sulla quale si incentra in modo esclusivo la disamina svolta dai primi giudici). Al contrario, il provvedimento in questione appare di per sé congruamente fondato e motivato in relazione ai gravi inadempimenti accertati a carico del signor Attilio Giuntoli in relazione alla normativa in tema di detenzione di munizionamenti ed armi.

Come si è esposto in precedenza, infatti, i competenti Organi di P.S. avevano accertato già nel maggio del 2003 gravi inadempienze da parte dell'odierno appellato, le quali avevano determinato una denuncia per plurime violazioni della normativa in questione.

Il conseguente giudizio in sede penale si è concluso con una pronuncia di condanna per violazione delle disposizioni di cui alla l. 110 del 1975.

Ad avviso del Collegio, le inadempienze in questione (di cui è puntuale menzione nell'ambito del provvedimento impugnato in prime cure –*scil.*: in relazione agli eventi verificatisi sino all'agosto del 2003 -) risultavano di per sé idonee a fondare un giudizio di complessiva inaffidabilità nell'uso delle armi detenute dal sig. Giuntoli, sia per la loro specifica gravità, sia perché immediatamente riferite alla detenzione e gestione di munizionamenti ed armi.

Si ritiene, inoltre, che le circostanze in questione risultassero ex se assorbenti e che il carattere particolarmente sintomatico delle violazioni in tal modo accertate rendesse sostanzialmente irrilevante, ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni amministrative, il vaglio puntuale in ordine all'ulteriore circostanza (la quale, invece, è stata esaminata in via esclusiva dal T.A.R.) rappresentata dal litigio intercorso fra l'odierno appellato ed il signor Marco Giuntoli e dalle conseguenti vicende in sede penale.

Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe (che può essere definito

con decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 4 e 9 della l. 205 del 2000, sussistendone i presupposti legittimanti) deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso proposto dal sig. Giuntoli innanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 2017/04.

Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione